



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE I
SERVIZI GENERALI E LEGALI – SUA – RISORSE UMANE
STAZIONE UNICA APPALTANTE

p/c del
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

DISCIPLINARE

OGGETTO:	GARA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento del
	“SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI.”

CIG: B15D484B9E

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Porto San Giorgio (FM) (nel prosieguo, anche Comune o Committente), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto del **“Servizio di gestione della biblioteca civica G. Pieri”**, come meglio esplicitato nel complesso dei documenti costituenti il Progetto di Servizio, elencati al successivo § 2.1.

In tal senso il Comune, con determinazione a contrattare n. 605 del 04/04/2024 del Dirigente del Settore I, così come rettificata e integrata dalla successiva determinazione n. 639 del 10/04/2024 assunta al protocollo dell'ente con n. 6207 del 10.04.2024, ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto attribuendo la funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione rinnovata dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo in data 12/03/2021, secondo le disposizioni riprodotte nei seguenti paragrafi del presente Disciplinare.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici”* (nel prosieguo Codice) e, per quanto ancora applicabile, del D. Lgs.50 del 16 aprile 2016 e dai documenti ed elaborati costituenti il Progetto di Servizio, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, dal Disciplinare Telematico, del Timing di gara e modulistica allegata.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM): dalla pagina web del Ministero della Transizione Ecologica (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) si evidenzia che per il servizio in oggetto non sono stati adottati Criteri Minimi Ambientali (CAM).

PIATTAFORMA TELEMATICA: ai sensi dell'art. 58 del Codice, per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato “Sistema”), gestito da Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle

offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nel *Disciplinare Telematico* e nel relativo *Timing di gara*, allegati come il presente documento al Bando di Gara.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel *Timing di gara*.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a 9 (nove) mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ex art. 71 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a prezzo fisso, in quanto il progetto posto a base di gara è suscettibile di migliorie tecniche in fase di offerta. Ai sensi dell'art.108, comma 5 del Codice dei contratti, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Stazione Unica Appaltante

SUA Provincia di Fermo, L.go Don Gaspare Morello, 2/4, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 – PI. 02004530446,

Pec: sua.provinciafermo@pec.net4market.it

Ente committente

Comune di Porto San Giorgio

Viale della Vittoria, 162 Cap 63822

CF 81001530443 e PI. 00358090447

Pec: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it

Luogo di svolgimento del servizio:

Comune di Porto San Giorgio (Codice NUTS ITI35 - Codice ISTAT 109033)

CIG: B15D484B9E

CPV principale: 92511000-6 - Servizi di biblioteche.

Il servizio di GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI, costituente prestazione principale, è compreso tra quelli indicati nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE e disciplinato dagli artt. 127 e ss. del Codice.

Responsabile Unico del Progetto (RUP), Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA).

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice del Codice è l'avv. Carlo Popolizio Dirigente del I Settore del Comune di Porto San Giorgio Email : carlo.popolizio@comune-psg.org ; Telefono : +39 0734 680300; Pec: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell'art. 114, comma 5 e all. II.14, art. 32 del Codice, è la Dott.ssa Federica Luciani, funzionario del Comune di Porto San Giorgio.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex. art. 15, comma 4 del Codice, è la Dott.ssa Mara Gambini, Funzionario EQ del Servizio Contratti SUA della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, e-mail: mara.gambini@provincia.fm.it PEC: sua.provinciafermo@pec.net4market.it.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 27 del Codice, per la presente procedura, di importo inferiore alla soglia comunitaria, la pubblicità sarà garantita dalla stessa BDNCP, che previa trasmissione da parte di questa SUA, pubblicherà avvisi e bandi sulla "Piattaforma per la pubblicità legale degli atti", nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, senza oneri a carico del Committente.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DOTAZIONE INFORMATICA

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto di servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 12 e dell'allegato I.7 al Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato speciale, di cui all'art. 87, comma 2 del Codice;
 - DUVRI sezione ragazzi;
 - Documento di valutazione rischi ditta Comune di Porto San Giorgio;

- Tabella personale di servizio;
- Codice di comportamento adottato dal Comune Committente con DGC n. 265 del 30.12.2013;
- Regolamento biblioteca civica “Gino Pieri” di Porto San Giorgio;
- Convenzione per la gestione della biblioteca civica “Gino Pieri” del 31.01.20218 tra la società Operaia “Giuseppe Garibaldi” e il Comune di Porto San Giorgio;
- Planimetrie biblioteca;

approvati con Deliberazione n. 43 del 27/03/2024 della Giunta comunale del Comune di Porto San Giorgio;

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara di cui all’art. 87, comma 1 del Codice e relativa modulistica;

4) Disciplinare telematico;

5) Timing di gara;

approvati con determinazione della Provincia di Fermo, Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane n. 90 RS (RG n. 211) del 19/04/2024;

Ai sensi dell’art. 88 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla BDNCP e sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione sulla BDNCP.

Restano a esclusivo carico dell’operatore economico l’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet.

2.2. CHIARIMENTI

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (sezione “Chiarimenti”), entro il termine indicato nel TIMING DI GARA alla voce “*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*”, ossia entro le **ore 12.00 del 17/05/2024**.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e senza indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Ai

sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce "*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti*" del richiamato TIMING DI GARA, sarà pubblicato nella sezione "*Doc. Gara – Allegata*" (presente all'interno della scheda telematica di gara).

Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito nella "Documentazione amministrativa".

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito FVOE 2.0) e comunque ad adempimenti per la partecipazione da eseguire nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dalla stessa ANAC.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che la SUA utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta, ivi comprese le comunicazioni di seduta di cui al successivo paragrafo 19.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

Il funzionamento della piattaforma telematica avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel prosieguo Regolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuità.

La SUA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2 del Codice qualora si verificano malfunzionamenti della piattaforma telematica. Più precisamente, in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera c) del Codice, la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.III, n.461 del 3.4.2020; Tar Marche, sez.I, n. 206 del 12.3.2021).

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 - 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'ente committente ha ritenuto che tale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto.

La procedura ha per oggetto l'affidamento del Servizio, come meglio specificato nella documentazione costituente il Progetto di Servizio di cui al precedente § 2.1, sub 1) e di seguito

sinteticamente dettagliato: GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI sita nei locali comunali di Corso Garibaldi, 140. Attraverso il servizio di gestione della Biblioteca Civica si intende contribuire, in maniera capillare e continuativa, alla crescita culturale della popolazione di Porto San Giorgio, rispondendo alle esigenze di accesso all'informazione e alla conoscenza.

Gli obiettivi principali del servizio sono:

- a) offrire ai cittadini l'opportunità di informarsi, sviluppando il senso critico e il dibattito democratico;
- b) creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura, stimolandone l'immaginazione e la creatività;
- c) incoraggiare il dialogo interculturale e tutelare le diversità culturali;
- d) valorizzare le espressioni culturali del territorio;
- e) sostenere la tradizione orale e la storia locale;
- f) assicurare l'informazione bibliografica, la conservazione, l'incremento e la valorizzazione del patrimonio librario e documentale;
- g) garantire il godimento pubblico di detto materiale tramite la consultazione e il prestito, anche interbibliotecario;
- h) mettere a disposizione materiali e strumenti di informazione per rendere effettivo il diritto allo studio, all'aggiornamento culturale, all'istruzione permanente;
- i) promuovere iniziative di carattere culturale che valorizzino l'uso del libro e di altri supporti informativi;
- j) ispirare il proprio funzionamento a criteri di efficienza, nell'organizzazione delle risorse, per il perseguimento del migliore risultato e di efficacia nel conseguimento di risultati il più possibile adeguati ai bisogni degli utenti: questi bisogni e il livello di soddisfazione dell'utenza diventano oggetto di monitoraggio al fine di adeguare quantitativamente e qualitativamente i servizi offerti alla domanda dell'utenza.

Pertanto ai fini di quanto previsto all'art. 68 del Codice le prestazioni si distinguono nel modo che segue:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di gestione biblioteca civica	92511000-6 - Servizi di biblioteche	Principale	198.307,80
A) Importo a base di gara				198.307,80
B) Oneri per la sicurezza				1.500,00
A) + B) Importo complessivo				199.807,80

L'importo complessivo è esente Iva ai sensi dell'art. 10 c. 1 n.22 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Come previsto all'art. 9 del CSA, è in vigore una convenzione per la Biblioteca Civica con la *"Società Operaia – Giuseppe Garibaldi"*. In virtù di tale convenzione, i cui contenuti dovranno essere rispettati dall'aggiudicatario, è stato costituito un Comitato Paritetico composto da Sindaco che lo presiede o suo delegato, Assessore o suo delegato, Presidente della Società operaia o suo delegato, dal Direttore della biblioteca e dal funzionario comunale del servizio Cultura.

Tale Comitato nomina un Direttore, così come stabilito all'art.6 della convenzione, le cui funzioni sono elencate all'art.10 della medesima. L'appaltatore dovrà confrontarsi e con tale figura concertare la programmazione degli interventi e delle attività in coerenza con il Regolamento della Biblioteca Civica (anch'esso allegato al Progetto di servizio presente alla tab. *Doc. di gara*).

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'importo a base di gara corrisponde ai costi della manodopera che il Comune ha stimato per l'appalto principale pari ad €. 198.307,80 calcolati sulla base dei seguenti elementi: da un lato di un monte complessivo presunto di 7.860 ore (per il triennio), dall'altro del costo orario desunto dalle tabelle CCNL trasmesse da Federculture o altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori (CCNL FEDERCULTURE, livello 2/1, pari a € 25,23) e riferiti al servizio di gestione della biblioteca civica.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicato è il CCNL FEDERCULTURE, livello 2/1. L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune committente.

4. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE DEI PREZZI, OPZIONI E RINNOVI

4.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi, presumibilmente dal 01.06.2024 al 31.05.2027 decorrenti dalla stipulazione del contratto oppure, dalla data di consegna del servizio mediante apposito verbale. [cfr. artt. 12 e 13 del CSA].

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE

Il Comune committente, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, si riserva di disporre l'avvio del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto per motivate ragioni, anche in via d'urgenza e in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Codice, e al ricorrere dei presupposti di cui al comma 9 del predetto articolo.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, l'Ente committente si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari ad €. 132.205,20, Iva esenti, oltre € 500,00 oltre Iva se dovuta annui quali oneri di sicurezza (€. 1.000,00 per l'eventuale proroga), calcolato con le stesse modalità di cui l'appalto principale.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4.3. VALORE COMPLESSIVO

Ai fini dell'art. 14, commi 1 e 14 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 330.513,00 (IVA esente)** oltre € 500,00 oltre IVA se dovuta annui quali oneri di sicurezza (per un totale di € 2.500,00 oltre IVA se dovuta per l'intero quinquennio), determinato dalla somma del valore dell'appalto principale **€. 198.307,80 (IVA esente) oltre € 500,00 oltre IVA annui quali oneri di sicurezza** e dell'eventuale rinnovo (**€. 132.205,20 IVA esente) oltre € 500,00 oltre IVA annui quali oneri di sicurezza** come di seguito:

Tabella 3

Importo complessivo (A+B)	199.807,80
Importo per l'opzione di proroga	133.205,20
Valore globale stimato	333.013,00

4.4. REVISIONE DEI PREZZI

È prevista la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice, nei termini e nei modi prescritti all'art. 15 del CSA.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

N.B. 1:

Si evidenzia che:

- l'elencazione di cui all'art. 65 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7);
- alla luce dell'art. 12, della legge 81/2017, possono partecipare alla presente gara anche i lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività professionale, anche costituiti in reti (anche miste), consorzi stabili professionali e associazioni temporanee di professionisti.

Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

N.B. 2:

È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietata la partecipazione al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione ad esso inerenti. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente periodo sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato ai concorrenti e pertanto ne determina l'esclusione, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla

12

gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione al singolo lotto in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina **l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara per il lotto, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), e d) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione al singolo lotto in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina **l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi

contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara per il lotto, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete e può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso, a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta al lotto deve risultare individuata nel

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 94, comma 5, lett. d) del Codice dei Contratti e degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 14 del 2019:

- L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; l'impresa presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- L'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la domanda di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, fino al deposito del decreto previsto rispettivamente dall'articolo 163 del predetto R.D. e dall'art. 47 del predetto D.Lgs. 14/2019, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente essere autorizzata dal Tribunale competente.

In entrambi i casi, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI,

purché non rivesta la qualità di mandataria, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

N.B.1: La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ausiliario*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo): le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- a) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano (commi 3 e 4):
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;

- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione/vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non superiore agli amministratori), di direzione/controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- b) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 94 – entrambi i soci.
- c) I reati di cui al comma 1 dell'art. 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.
- d) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, l'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando il DGUE secondo quanto specificato nel relativo paragrafo del presente Disciplinare di gara.

In particolare, si precisa che:

Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, la dichiarazione di merito da parte dell'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) dovrà

essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- ✓ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- ✓ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. ____ emessa in data ____ dal Tribunale, durata etc.);
- ✓ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

N.B.2: Si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., (rilevanti solo qualora il giudice abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale) i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “*non menzione*” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “*visura*” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

- ✓ eventuali misure di *self cleaning* adottate;

N.B.3: Si rappresenta infatti che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice (cioè avente irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate), è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Pertanto l'operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui agli articoli 94 e 95 (al netto delle predette eccezioni) descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate, utilizzando preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. In ogni caso, non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- ✓ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

N.B.4: Come disposto dall'art. 96, co. 6, del Codice, si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 5 ed all'art. 95 co. 1 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 (*violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti*) l'operatore economico (concorrente o eventuale impresa ausiliaria) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (*gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice*) l'operatore economico (concorrente o eventuale impresa ausiliaria) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

N.B. 1:

Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

FARE MOLTA ATTENZIONE: i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC 464 del 27/7/2022. Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica,

debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. **L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute, e ad indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.** L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a. **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con le prestazioni principali e secondarie della presente procedura di gara.

N.B. 1:

Si precisa che:

- **in caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);**
- **in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale;**
- **in caso di lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività professionale, è richiesta l'iscrizione presso il competente Ordine professionale.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la comprova del requisito la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a. avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di presentazione delle offerte, un **fatturato globale** (voce A1 del conto economico o, in caso di

non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) riferito alla sommatoria degli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di presentazione dell'offerta per un importo non inferiore ad € 66.102,67 oltre Iva; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale;

FARE MOLTA ATTENZIONE: la comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci (**voce A1 del conto economico**) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla SUA.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla SUA.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a. esecuzione nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di almeno n. 2 servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, prestati a favore di un'amministrazione pubblica o anche di un committente privato. Per analogo deve intendersi servizi bibliotecari prestati presso altri soggetti. *Si precisa che "servizio analogo" si intende altro servizio, anche non identico, purché rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in oggetto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo (cfr. ex multis Cons.*

Stato, Sez. V, sentenza 18.12.2017 n. 5944; Cons. Stato, Sez. V, 6.4.2017, n. 1608; Cons. Stato, Sez. III, 19.2.2016, n. 695; Cons. Stato, Sez. IV, 5.3.2015, n. 1122; Anac delibera n. 688 del 18 luglio 2018).

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la comprova del requisito la SUA acquisisce d'ufficio previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, i seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

N.B. 1:

Si precisa che in caso di raggruppamento non è necessaria la corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione.

Il requisito relativo **all'iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle **commissioni provinciali per l'artigianato**, oppure nell'**Albo delle Società Cooperative** (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) o nell'**Albo regionale** (in caso di cooperative sociali) di cui al § 7.1 lett. a) ed il deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato** di cui al paragrafo 7.2 lett. a) ed il requisito dei **servizi analoghi** di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. a) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di operatori e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, in considerazione del fatto che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di servizi che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle **commissioni provinciali per l'artigianato**, oppure nell'**Albo delle Società Cooperative** (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) o nell'**Albo regionale** (in caso di cooperative sociali) di cui al paragrafo 7.1 lett. a) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale**, di cui al precedente *paragrafo 7.2, lett. a) e 7.3, lett. a)*, ai sensi dell'art. 100 del Codice, devono essere posseduti con le modalità appresso definite:

- a. i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (cfr. art. 67, comma 5 del Codice);
- b. i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate (cfr. art. 67, comma 2 del Codice).

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A pena di esclusione, anche ai fini di quanto disposto al precedente § 3, il concorrente è tenuto a rilasciare:

1. ai sensi dell'art. 57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, una **dichiarazione** resa ex D.P.R. 445/2000, **attestante l'impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato**: ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento denominato **“Elenco non nominativo del personale”** e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

2. ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, una **dichiarazione** resa ex D.P.R. 445/2000, **attestante l'impegno a garantire l'applicazione dei contratti collettivi** nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
3. ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, comma 1 e dell'art. 113, commi 1 e 2 del Codice, dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, **attestante l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile¹.

Si precisa quanto appresso:

- la quota incrementale prevista dalla norma afferisce sia ai lavoratori giovani, sia alle lavoratrici e, pertanto, la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie; il 30% va, quindi, definito in termini di unità utili, non in termini assoluti, potendo un'unità lavorativa soddisfare sia il requisito di genere, sia quello anagrafico;
- in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale, si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- l'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

In alternativa a quanto prescritto al precedente punto sub.3:

¹ Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni.

In alternativa, l'onere di cui al citato art. 57, comma 1 del Codice volto al garantire *le pari opportunità generazionali, di genere* nei termini declinati al precedente punto sub.3, potrà essere assolto dal partecipante indicando, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice, proposte alternative di **modalità** con le quali intende adempiere agli impegni volti a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui alla lettera c), del comma 1 dello stesso art. 102. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

N.B.: Si puntualizza che non è sufficiente che gli operatori economici ribadiscano semplicemente che intendono adempiere alle disposizioni di legge ma è necessario che indichino le concrete modalità e gli strumenti con cui intendono farlo.

Il RUP verificherà l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

ATTENZIONE: la dichiarazione di cui al punto 3. è obbligatoria. L'omissione comporta l'esclusione dell'offerta in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del Codice *"requisito necessario dell'offerta"*.

N.B.: *Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.*

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente § 7 oppure migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal § 6 e dal § 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) di cui è carente il concorrente (compilare il *Modello Avvalimento* allegato alla documentazione di gara).
- c) **sottoscrivere digitalmente**, unitamente al partecipante ausiliato, il contratto di avvalimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice. Il contratto di avvalimento

contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dall'ausiliaria e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità;

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Provincia in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordinespeciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci (10) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

10. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 23 del CSA non è consentito affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto in quanto trattasi di servizio unico che si svolge in una medesima struttura e, in relazione alla natura dello stesso, anche per ragioni di integrità e coordinamento, è opportuno che sia svolto nella sua interezza da unico operatore economico.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 c.1 del Codice per partecipare alla presente procedura non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria.

12. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, non è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio.

I concorrenti hanno la facoltà di eseguire un sopralluogo presso l'immobile della Biblioteca Civica G. Pieri per verificarne lo stato di fatto (cfr. planimetria dei luoghi allegata al progetto di servizio presente alla tab. "Doc. di gara");

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 19 dicembre 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024 e sul sito dell'ANAC) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

N.B. 1:

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste al precedente § 4.3.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, **la SUA accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE 2.0.**

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, **la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata** ai sensi dell'art. 101 del Codice. **In conformità al recente orientamento giurisprudenziale, confermato tra l'altro dalla Corte di giustizia europea CGUE 2 giugno 2016, C27/15, in caso di mancato pagamento, questa stazione appaltante accetta la**

regolazione successiva ammettendo che il concorrente provveda al versamento dovuto anche dopo la scadenza per la presentazione dell'offerta ed entro il termine comunicato dalla stessa stazione appaltante.

N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità attraverso apposite FAQ, si precisa che **in caso di ATI, costituita o non costituita, e di consorzio ordinario, l'obbligo del versamento ricade sulla capogruppo**, mentre in caso di **consorzio stabile il versamento deve essere eseguito dal consorzio**.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine perentoriamente previsto nel **“TIMING DI GARA”**, ossia **entro le ore 13:00 del giorno 27 maggio 2024 (27.05.2024, ore 13:00)**, **esclusivamente per via telematica**, attraverso il Sistema accessibile dal seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

“Documentazione amministrativa”

“Offerta tecnica”

“Dichiarazione del costo della manodopera e oneri della sicurezza aziendale”

FARE MOLTA ATTENZIONE: per procedere all'inserimento della documentazione all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico” e nel “Timing di gara”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnico-gestionale e la Dichiarazione del costo della manodopera e oneri della sicurezza aziendale devono essere **sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**, dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, come indicato nei rispettivi articoli del “Disciplinare

Telematico”.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni richieste in caso di avvalimento e **per la formulazione dell’offerta tecnica ed integrativa di quella economica**), sono redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo all’interno della sezione “Doc. di gara” concernente la procedura di gara. Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nel Bando pubblicato sulla piattaforma del Sistema allo step denominato "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nella Documentazione Amministrativa di cui al successivo § 15.

La SUA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all’originale della documentazione richiesta.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105, del Codice e l’allegato II.8 al medesimo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 110 del Codice.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

FARE MOLTA ATTENZIONE: **dopo la predetta data di scadenza (ore 13:00 del giorno 27 maggio 2024) non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento.**

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti alla dichiarazione del costo della manodopera e oneri della sicurezza aziendale ed all'offerta tecnica², **possono essere sanate** attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara**;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione** e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;

² In applicazione della giurisprudenza più recente che, fatta salvo il principio di immutabilità delle offerte, ammette la rettifica di errori materiali o refusi commessi dal concorrente nella compilazione delle offerte tecniche ed economiche (cfr. *ex plurimis* Cons Stato, Sez. V, 06/05/2021, n. 3539; *idem* 27/3/2020, n. 2146; CGUE, Sez. VIII, 10/05/2017, causa C-131/16 *Archus*), la clausola è **stata rivista**, precisando che non tutte le carenze dell'offerta economica sono inemendabili ma solo quelle riferite al contenuto sostanziale. Vedasi art. 101, comma 3, del Codice.

- **la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio **solo se i citati documenti sono preesistenti** e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta** (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di **condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo)**, aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili, solo se preesistenti** e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- **il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;**
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del contratto di cui al precedente § 8 del presente Disciplinare;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo § 8 del presente bando.

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine di **giorni 3 (tre)** a pena di esclusione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, oltre che sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 9 del Disciplinare telematico.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto perentoriamente nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), secondo le modalità stabilite all'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente documento.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. (o .pdf.p7m nel caso di documenti per i quali è richiesta la firma digitale sul singolo file - es. per la fidejussione provvisoria).

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa “*Amministrativa*”, predisposta nella sezione denominata “*Doc. gara*” ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTI:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a caricarla a sistema

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice secondo il modello fornito e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16

quater del decreto legge n. 76/2020 (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) o il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. **In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela.**

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. c), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

La domanda è sottoscritta (*indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili*)

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2. **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che precedono, compila online il DGUE riprodotto nello *step* DGUE del Bando pubblicato sulla piattaforma. Il DGUE compilato online dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e caricato nella sezione *Doc. gara > Amministrativa*, nelle modalità previste dall'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare Telematico”.

Si richiama quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Dati inseriti dalla Stazione Appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

FARE MOLTA ATTENZIONE Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A

e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine **il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;**

Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), si consiglia di utilizzare l'apposito Modello “Avvalimento”, come parte integrante e sostanziale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal § 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C).

FARE MOLTA ATTENZIONE:

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III “Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- ✓ in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in nome collettivo = socio amministratore e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;

- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

N.B. 1. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, **dovranno** essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare

N.B. 2. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui §. 7.1, lett. a) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 lett. a) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità professionale e tecnica di cui ai paragrafi 7.3, lett. a) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- dal concorrente singolo,

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente/ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, e le operazioni societarie rilevanti.

16.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 utilizzando l'allegato *Modello di Domanda* con il quale:

1. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
2. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con

l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 (si ribadisce che in questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela);

3. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda e di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
4. dichiara che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Società Committente ed alla Stazione Unica Appaltante;
5. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta) oppure se l'operatore economico dichiara di partecipare contemporaneamente in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
6. dichiara, di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n.165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
7. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati costituenti il progetto di servizio;
8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, e di assumere l'impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nel progetto di servizio come eventualmente modificato dalle proposte presentate quale offerta tecnica ed accettate dalla SA anche nelle more della formale stipula del contratto;
9. dichiara quindi remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire

sia sulla esecuzione dei servizi richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;

- 10. (in ogni caso)** di assumere l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30 %, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile³, avuto riguardo alle precisazioni di cui al precedente § 8, **o in alternativa**, di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui all'art. 57, comma 1 e della lettera c), del comma 1 dell' art. 102 del Codice con le seguenti modalità

ATTENZIONE: *l'operatore economico è tenuto ad indicare le modalità con cui intende adempiere agli impegni assunti, la cui attendibilità sarà però verificata in capo all'aggiudicatario. Si puntualizza che non è sufficiente che gli operatori economici ribadiscano semplicemente che intendono adempiere alle disposizioni di legge ma è necessario che indichino le concrete modalità e gli strumenti con cui intendono farlo. La dichiarazione di cui al presente punto 10 è obbligatoria. L'omissione comporta l'esclusione dell'offerta in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del Codice "requisito necessario all'offerta".*

N.B.: *L'adempimento di cui al presente punto 10 vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.*

- 11.** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 30.12.2013 allegato al CSA e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 12.** di accettare quanto prescritto nella Convenzione "SOCIETÀ OPERAIA" come indicato nel § 3 del disciplinare e nell'art. 9 CSA e ad esso allegata;
- 13. (in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento

³ Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese abbiano in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

- 14.** (in caso di operatori economici **ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- 15.** (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 16.** (disciplina dell'emersione progressiva del lavoro sommerso (Legge 18/10/2001 n. 383)) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 17.** dichiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, in relazione all'esecuzione dei servizi previsti nella presente procedura di gara;
- 18.** per le finalità di cui all'art 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett.a) del medesimo Codice, **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SUA a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SUA all'ostensione delle seguenti parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni di seguito dettagliatamente e

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market.

In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la SUA, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199 e degli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo.

N.B. 2– FARE MOLTA ATTENZIONE:

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), rappresentano *informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*, la SUA, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo. ee. presenti nella graduatoria finale.

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex art. 116 del D. Lgs. 104/2016 notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La SUA, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la SUA, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

19. attesta di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;

- 20.** dichiara di sollevare la Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
- 21.** dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
- 22.** dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;
- 23.** dichiara di impegnarsi a tenere indenne la Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
- 24.** dichiara di esonerare la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega nella cartella .zip relativa alla predetta Documentazione Amministrativa:

- ricevuta di avvenuto pagamento del **contributo all'ANAC;**

- l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce l'eventuale **documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL**;
- ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 8, il concorrente allega il **progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;
- ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali e di genere di cui al paragrafo 8, il concorrente è tenuto a predisporre, pena l'attivazione del soccorso istruttorio, un **progetto di tutela delle pari opportunità e di inclusione lavorativa**, costituente proposta contrattuale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia di operatori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale;
- **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente § 2.2.

16.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, categorie e delle quote
- percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68,

comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmate digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui al presente § 16.3.3 potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione.

17. OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel **"TIMING DI GARA"**, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), **a pena di esclusione**, secondo le modalità stabilite al punto 1 dell'art. 7 *"Deposito telematico documentazione tecnica"* del Disciplinare telematico, la seguente documentazione:

- a) **PROGETTO TECNICO-GESTIONALE** con riferimento agli argomenti di cui ai seguenti criteri di valutazione:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA	
1	Organizzazione del servizio Criteri di valutazione <i>Per la valutazione di questo elemento la commissione terrà conto delle modalità di organizzazione, di gestione del servizio oggetto dell'appalto in termini di maggiore funzionalità ed efficacia delle proposte rimesse, preferendo quelle più idonee a</i>

garantire l'ottimale fruizione del servizio da parte degli utenti. Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità nello svolgimento del servizio e la flessibilità, anche in rapporto a variazioni dei servizi in specifiche situazioni		
1.1		Esperienza professionale specifica posseduta dai singoli operatori proposti OLTRE QUELLI GIA' PREVISTI DAL CAPITOLATO. Dovrà essere dichiarato l'Ente pubblico in cui i medesimi hanno prestato servizio (anche in regime di appalto o convenzione), il periodo di svolgimento, il numero complessivo di mesi di esperienza professionale acquisita. Non è necessario indicare le generalità dei singoli operatori, fermo restando che in caso di aggiudicazione la ditta dovrà impiegare personale in possesso dell'esperienza professionale proposta in sede di gara.
1.1.2		Conoscenza della lingua inglese da parte di almeno un operatore (dichiarazione sostitutiva)
1.2		Azioni di contenimento del turn over e organizzazione delle sostituzioni. Dovranno essere specificate le azioni approntate per una solerte e qualificata sostituzione del personale al fine di evitare o contenere criticità organizzative con riflessi negativi sull'erogazione e/o qualità del servizio e le politiche aziendali nonché i criteri e le modalità per il contenimento del turn over
1.3		Attività di formazione del personale che si intende svolgere nel triennio (a titolo esemplificativo: corsi formazione specifici relativi a biblioteconomia, tematiche del lavoro, promozione alla lettura, ecc..)
2 Piano di gestione		
2.1		Descrizione delle attività di scarto, riordino e di spostamento a deposito dei libri meno consultati
2.2		Promozione della biblioteca e della lettura (secondo le indicazioni fornite dal capitolato). Per l'assegnazione del punteggio verranno presi in considerazione in particolare, la tipologia e la varietà delle attività di animazione proposte, con apprezzamento per quelle più creative e innovative, le attività collegate alla stagionalità, alle festività e al territorio nonché la pluralità dei destinatari delle attività di animazione e promozione della lettura. Verranno valutate le proposte di iniziative culturali, da svolgersi anche fuori sede e in collaborazione con le realtà istituzionali locali pubbliche e private (scuole, associazioni culturali, librerie, ecc.).
2.3		Qualità del servizio di front-office A titolo esemplificativo la valutazione ai fini del punteggio verterà sulle metodologie proposte per l'accoglienza al pubblico, sulla varietà e utilità delle attività di reference proposte, assistenza alla navigazione in internet e alla consultazione del catalogo OPEC, esperienza specifica nel front-office degli addetti, informazione al pubblico delle attività svolte, i tempi di ricollocazione e/o riordino dei volumi a scaffale, ecc...
2.4		Attività di comunicazione Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà specificare come intende svolgere l'attività di comunicazione, le modalità di gestione e gli strumenti utilizzati. Le attività proposte saranno mirate ad un rafforzamento della fidelizzazione dell'utenza effettiva e ad un allargamento verso l'utenza potenziale.
3 Proposte migliorative		
3.1		Proposte migliorative integrative , non inserite nelle altre voci, che valorizzino gli elementi di innovazione delle offerte strettamente pertinenti al servizio e definite analiticamente nel contenuto. I servizi e/o forniture aggiuntivi e migliorativi proposti annualmente (es: aperture aggiuntive, attrezzature aggiuntive, ecc.), devono essere illustrati in

		modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione, in modo che la commissione possa accertarne la concretezza, l'utilità ed il grado di realizzabilità e, in ogni caso, senza alcun onere economico per il Comune.
4	Capacità di sintesi, concretezza e specificità del progetto	
	4.1	Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dell'offerta tecnica, sarà valutata la chiarezza espositiva del progetto e la sua corrispondenza con le specifiche voci relative ai criteri e subcriteri.

- b) **MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE OFFERTA TECNICA** - È prevista la compilazione dell'apposito “*Modello di Autodichiarazione Offerta Tecnica*” presente nella sezione “*Documentazione di gara*”, per le dichiarazioni relative ai punti 1.1. – 1.1.2. – 1.3 – 2.2. della precedente Tabella;
- c) In caso di avvalimento premiale di cui all'art.104, comma 12, del Codice, il contratto di avvalimento;

Quanto espresso nella documentazione costituente l'offerta tecnica costituirà oggetto di specifica obbligazione contrattuale in capo al soggetto aggiudicatario, da osservarsi nella fase esecutiva del contratto: il fascicolo delle migliorie, presentato in fase di gara, costituirà per la ditta aggiudicataria parte integrante del contratto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo alcuna valutazione, comporterà l'esclusione dell'offerta, mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, la Commissione si riserva di richiedere l'integrazione della documentazione (c.d. soccorso istruttorio in senso stretto di cui all'art. 110, comma 3 del Codice).

NB 1: FARE ATTENZIONE

Detti chiarimenti non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e mirano ad acquisire e ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità.

Pertanto: non sono ammesse Relazioni tecniche che, in rapporto anche ad un solo elemento di valutazione:

- esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. **Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.** Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni

addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 15.1. **N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE (Modalità di redazione dell'offerta tecnica):**

- a) il **progetto tecnico-gestionale di cui al presente paragrafo. deve essere contenuto entro il numero massimo di n.20 cartelle** (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Time New Romans, dimensione 12, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione e munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse.

La modalità formale di presentazione dell'offerta tecnica prevista è finalizzata a costituire un piano omogeneo per la valutazione comparativa delle proposte. Proprio in base a detta ottica semplificatrice (dal lato formale), la Commissione procede alla lettura ed analisi del contenuto sostanziale in un perimetro formalmente analogo. Pertanto l'eventuale difformità o superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica, cartelle ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma potrebbe comportare la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti o difformi rispetto i limiti stabiliti

NB 2: FARE ATTENZIONE

Per procedere al caricamento dell'OFFERTA TECNICA, debbono essere rispettate le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 7 "Deposito telematico documentazione tecnica" del Disciplinare telematico.

Si precisa che tutti i file della documentazione tecnica dovranno avere formato pdf. ed essere contenuti in una cartella .zip. Detta cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) dovrà essere firmata digitalmente e marcata temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente e marcato temporalmente) da caricare in successione nello spazio previsto. L'ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd.

La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. **La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.**

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Documentazione Tecnica", predisposta nella sezione denominata "Doc.gara - Tecnica" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTP:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a marcare temporalmente e a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente ed a caricarla a sistema

18. OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA E ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI.

Non deve essere presentata alcuna Offerta Economica.

Ai sensi dell'art. 108 comma 5 del Codice dei contratti, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. Ciascun partecipante dovrà sottoscrivere digitalmente la dichiarazione relativa al costo della manodopera (€ 198.307,80 esente IVA, già al netto degli oneri di sicurezza pari ad €. 1.500,00 per la durata dell'appalto principale) e degli oneri di sicurezza aziendali per il servizio da svolgere, così come calcolati dal Comune committente messo a disposizione tra i documenti di gara (tab. Doc. di Gara) e caricarlo a Sistema secondo le modalità indicate nel Disciplinare Telematico.

NB 3: FARE ATTENZIONE

Per procedere al caricamento della **DICHIARAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA E ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI**, debbono essere rispettate le indicazioni di cui al punto 1, dell'art. 8 "*Deposito telematico dichiarazione del costo della manodopera e oneri di sicurezza aziendali*", del Disciplinare telematico.

Si precisa che il *file* dovrà avere formato pdf. ed essere contenuto in una cartella .zip. Detta **cartella .zip** (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) dovrà essere **firmata digitalmente** e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. **La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.**

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTP:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a caricarla a sistema

N.B. 4 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che **verranno automaticamente escluse dalla gara**, le offerte prive di firma digitale. **Saranno altresì escluse i modelli di accettazione del prezzo inseriti in uno spazio diverso da quello ad esse deputato (es. all'interno dello spazio Doc. Gara Amministrativa e/o Doc. Gara Tecnica).**

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a prezzo fisso, in quanto il progetto posto a base di gara è suscettibile di migliorie tecniche in fase di offerta. Ai sensi dell'art.108, comma 5 del Codice dei contratti, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Tabella n. 1		
	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	MAX 100
	TOTALE	MAX 100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto:

Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		
1	Organizzazione del servizio Criteri di valutazione <i>Per la valutazione di questo elemento la commissione terrà conto delle modalità di organizzazione, di gestione del servizio oggetto dell'appalto in termini di maggiore funzionalità ed efficacia delle proposte rimesse, preferendo quelle più idonee a garantire l'ottimale fruizione del servizio da parte degli utenti. Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità nello svolgimento del servizio e la flessibilità, anche in rapporto a variazioni dei servizi in specifiche situazioni</i>	Max 35 punti

1.1	Esperienza professionale specifica posseduta dai singoli operatori proposti OLTRE QUELLI GIA' PREVISTI DAL CAPITOLATO. Dovrà essere dichiarato l'Ente pubblico in cui i medesimi hanno prestato servizio (anche in regime di appalto o convenzione), il periodo di svolgimento, il numero complessivo di mesi di esperienza professionale acquisita. Non è necessario indicare le generalità dei singoli operatori, fermo restando che in caso di aggiudicazione la ditta dovrà impiegare personale in possesso dell'esperienza professionale proposta in sede di gara. Sulla media dell'esperienza acquisita dagli operatori saranno attribuiti i seguenti punteggi: Esperienza da 12 mesi a 24 mesi: 5 punti Esperienza > 24 e fino 48 mesi: 10 punti Esperienza > 48 in poi: 15 punti	D Max _0_ punti	Q Max _0_ punti	T Max 15 punti	
1.1.2	Conoscenza della lingua inglese da parte di almeno un operatore (dichiarazione sostitutiva):	D Max _0_ punti	Q Max _0_ punti	T Max _3_ punti	
1.2	Azioni di contenimento del turn over e organizzazione delle sostituzioni. Dovranno essere specificate le azioni approntate per una solerte e qualificata sostituzione del personale al fine di evitare o contenere criticità organizzative con riflessi negativi sull'erogazione e/o qualità del servizio e le politiche aziendali nonché i criteri e le modalità per il contenimento del turn over.	D Max 10 punti	Q Max _0_ punti	T Max _0_ punti	
1.3	Attività di formazione del personale che si intende svolgere nel triennio (a titolo esemplificativo: corsi formazione specifici relativi a biblioteconomia, tematiche del lavoro, promozione alla lettura, ecc.): nessuna risposta: 0 punti - sino a 4 ore annue complessive di formazione rivolta all'operatore: punti 3 - da 5 ore a 8 ore: annue: punti 4 - da 9 ore a 12 ore annue: punti 7	D Max _0_ punti	Q Max _0_ punti	T Max _7_ punti	
2	Piano di gestione				Max 40 punti
2.1	Descrizione delle attività di scarto , riordino e di spostamento a deposito dei libri meno consultati	D Max _5_ punti	Q Max _0_ punti	T Max _0_ punti	

	2.2	Promozione della biblioteca e della lettura (secondo le indicazioni fornite dal capitolato). Per l'assegnazione del punteggio verranno presi in considerazione in particolare, la tipologia e la varietà delle attività di animazione proposte, con apprezzamento per quelle più creative e innovative, le attività collegate alla stagionalità, alle festività e al territorio nonché la pluralità dei destinatari delle attività di animazione e promozione della lettura. Verranno valutate le proposte di iniziative culturali, da svolgersi anche fuori sede e in collaborazione con le realtà istituzionali locali pubbliche e private (scuole, associazioni culturali, librerie, ecc.). Saranno assegnati 5 punti per ogni attività annualmente proposta oltre a quelle del capitolato per un massimo di 20 punti. Le proposte devono essere ben definite, avendo cura di specificare gli obiettivi, le azioni, gli strumenti, le modalità operative, i tempi di realizzazione. Devono essere realizzabili autonomamente dalla ditta, senza oneri organizzativi a carico del Comune.	D Max 0 punti	Q Max 0 punti	T Max 20 punti	
	2.3	Qualità del servizio di front-office A titolo esemplificativo la valutazione ai fini del punteggio verterà sulle metodologie proposte per l'accoglienza al pubblico, sulla varietà e utilità delle attività di reference proposte, assistenza alla navigazione in internet e alla consultazione del catalogo OPEC, esperienza specifica nel front-office degli addetti, informazione al pubblico delle attività svolte, i tempi di ricollocazione e/o riordino dei volumi a scaffale, ecc...	D Max 10 punti	Q Max _0_ punti	T Max _0_ punti	
	2.4	Attività di comunicazione Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà specificare come intende svolgere l'attività di comunicazione, le modalità di gestione e gli strumenti utilizzati. Le attività proposte saranno mirate ad un rafforzamento della fidelizzazione dell'utenza effettiva e ad un allargamento verso l'utenza potenziale.	D Max _5_ punti	Q Max _0_ punti	T Max _0_ punti	
3	Proposte migliorative					Max 20 punti

	3.1	Proposte migliorative integrative , non inserite nelle altre voci, che valorizzino gli elementi di innovazione delle offerte strettamente pertinenti al servizio e definite analiticamente nel contenuto. I servizi e/o forniture aggiuntivi e migliorativi proposti annualmente (es: aperture aggiuntive, attrezzature aggiuntive, ecc.), devono essere illustrati in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione, in modo che la commissione possa accertarne la concretezza, l'utilità ed il grado di realizzabilità e, in ogni caso, senza alcun onere economico per il Comune.	D Max 20 punti	Q Max _0_ punti	T Max _0_ punti	
4	Capacità di sintesi, concretezza e specificità del progetto					Max 5 punti
	4.1	Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dell'offerta tecnica, sarà valutata la chiarezza espositiva del progetto e la sua corrispondenza con le specifiche voci relative ai criteri e subcriteri.	D Max _5_ punti	Q Max _0_ punti	T Max 0 punti	
Totale						Max 100 punti

N.B. 1:

Non sono previsti punteggi quantitativi.

20. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella n. 2, è attribuito un coefficiente sulla base di uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	Sino a 1,0	trattazione dettagliata ed estensiva Supera le aspettative espresse nel CSA grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.

Ottimo	Sino a 0,8	trattazione analitica rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti, completa e con ottima rispondenza alle aspettative Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel CSA, anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
Buono	Sino a 0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	Sino a 0,4	trattazione appena esauriente I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili, ma sufficientemente alle aspettative.
Modesto	Sino a 0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella n. 2, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto nella Tabella **“Progetto di qualificazione dei servizi richiesti – elementi qualitativi” 1.1., 1.1.2, 1.3. e 2.2.**

21. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

$$Pi = \sum n [Wi * Vai]$$

dove

Pi = punteggio concorrente *i*-esima;

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (*i*)

Vai = coefficiente della prestazione offerta (*a*) rispetto al requisito (*i*) variabile tra zero ed uno

La commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la

formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

N.B. 1 – RIPARAMETRAZIONE [NO]:

Al fine di evitare rischi di possibili alterazioni della concorrenza, i punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.

N.B. 2:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

N.B. 3:

In presenza di un'unica offerta, la piattaforma procederà, di *default*, all'attribuzione del punteggio massimo a ciascun elemento di valutazione. Detta attribuzione, derivante esclusivamente dal meccanismo di gestione della gara tramite piattaforma telematica, non sarà presa in considerazione per valutazioni inerenti la presunzione di anomalia per il superamento dei 4/5, in quanto dettata semplicemente dall'impostazione del Sistema. Gli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in caso di unica offerta, verranno infatti valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni degli atti di gara comunque denominati.

N.B.4 FARE MOLTA ATTENZIONE:

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta ma la Stazione appaltante non ha proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso.

22.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Gli esiti di tutte le operazioni svolte saranno resi noti nei termini e modalità prescritte all'art. 35, comma 2, del Codice, mediate pubblicazione dei relativi verbali alla tab. Doc. di Gara della piattaforma di negoziazione (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo)

N.B. 1:

Si precisa che la **procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara**, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. A tal effetto, si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:

“La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).”

In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita “non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

“In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).

“Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l'obiettivo di “trasparenza e imparzialità” della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 novembre n. 4990 che richiama id., 3 ottobre 2016 n. 4050 e V, 29 ottobre 2014 n. 5377; Tar Sardegna 23 ottobre 2017 n. 664; Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).

A tal effetto si rende noto che il Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA) procederà a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte il **giorno 28 maggio 2024, alle ore 09:00**.

In detta seduta il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in

qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0, reso disponibile dall'ANAC.

N.B. 3:

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza fissata nel TIMING DI GARA alla voce *"Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica"* ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La SUA pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura, raggiungibile dal seguente link <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara> e sulla piattaforma (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

24. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta conclusa la verifica della documentazione amministrativa presentata, nella stessa seduta o in una seduta successiva, la RPA procederà al download delle offerte tecniche ed a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica, la RUP renderà visibile ai concorrenti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dalla Commissione e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Il Sistema redige in automatico la graduatoria di gara. La graduatoria verrà pubblicata con l'indicazione del punteggio tecnico e quindi complessivo, assegnato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio telematico in seduta pubblica.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - **i casi di esclusione** da disporre per:

- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;**
- **presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;**

25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara e quali obblighi contrattuali dell'aggiudicatario (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e della dichiarazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara).

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che:

- **si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;**
- **nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.**

Ai fini dell'aggiudicazione efficace ex art. 17, comma 5, del Codice, si provvederà ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico primo graduato sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà – ove consentito – attraverso l'utilizzo della BDNCP

gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Per la valutazione di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, ex art. 95 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante interagirà con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente sull'operatore economico da verificare. La valutazione delle risultanze avverrà secondo le disposizioni dell'allegato II.10 del Codice.

L'aggiudicazione è inoltre subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione dell'aggiudicatario, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il RUP si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi

da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

26. CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assumere prioritariamente il personale in servizio presso la struttura con la precedente gestione, garantendo ad esso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle precedentemente godute, dietro impegno ad acquisire gli eventuali titoli formativi richiesti dal capitolato ed dalla normativa vigente, salvo che il loro numero e la loro qualifica non siano effettivamente armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e salvi i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze, garantendo l'applicazione dei CCNL e territoriali di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato al presente disciplinare "Prospetto non nominativo del personale".

L'operatore economico, pena l'esclusione, accetta espressamente la clausola sociale, nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesta, altresì, la predisposizione di un progetto di assorbimento, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di operatori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), lo stesso dovrà essere obbligatoriamente allegato alla documentazione amministrativa, come previsto al paragrafo 16.3.2 del presente disciplinare. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito della richiesta di integrazione documentale, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, la quale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, con conseguente esclusione del concorrente dalla procedura di gara. L'eventuale esclusione comminata non incide sulla graduatoria risultante dall'espletamento delle

operazioni di gara. Il progetto costituisce obbligo contrattuale, il cui corretto adempimento verrà valutato durante l'esecuzione del contratto, applicando nei casi di inadempimento i rimedi consentiti dal contratto stesso e dalla legge.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Fermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

La Funzionaria E.Q.

Dott.ssa Mara Gambini